



La Cassa

CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.
Privata e Indipendente dal 1840

Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI**

1^a convocazione 29 Aprile 2011

2^a convocazione - 1° Maggio 2011

**RELAZIONI E PROPOSTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
AI SENSI DELL'ART.125-TER DEL D. LGS. 58/1998**

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO N. 1
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA PARTE STRAORDINARIA

1) Proposta di modifica degli articoli 5, 6, 7, 8, 12, introduzione nuovo articolo 14 dello statuto sociale e conseguente rinumerazione degli articoli successivi.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di modifica di alcuni articoli dello Statuto della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa, per consentirne così l'adeguamento alle nuove disposizioni normative, quali il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 27, il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e la Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate.

Il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 27 di attuazione della Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, ha infatti introdotto rilevanti novità normative relative, tra l'altro, alla disciplina applicabile alle assemblee di società emittenti titoli quotati e emittenti strumenti finanziari diffusi (quali la Cassa di Risparmio di Ravenna Spa) in materia di convocazione, informativa, funzionamento e legittimazione all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto.

In particolare la nuova normativa sui diritti degli azionisti:

- modifica gli articoli 2366-2367-2368-2369-2370-2372 e 2373 del codice civile, in materia di convocazione di assemblea e di diritto di intervento, esercizio del voto e rappresentanza in assemblea che per le società che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio (quale è la Cassa in qualità di emittente diffuso) rimanda per alcuni aspetti alla normativa speciale (Testo Unico della Finanza "TUF");
- modifica il TUF nella disciplina degli Emittenti. In particolare introduce l'art. 116 comma 2 ter che estende agli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, alcune norme dello stesso TUF (buona parte novellate) previste per le società quotate;
- sostituisce interamente il titolo II del TUF sulla "Gestione accentrata di strumenti finanziari".

La normativa sui diritti degli azionisti si applica alle assemblee convocate successivamente al 31 ottobre 2010 ed avendo natura cogente, prevale sulle eventuali norme statutarie incompatibili.

La nuova regolamentazione impone quindi alle società di rivedere i propri statuti e di valutare l'introduzione di quelle clausole modificative che si rendessero necessarie od opportune, al fine di renderli pienamente conformi alla mutata normativa di riferimento.

Sono inoltre oggi proposte ulteriori modifiche statutarie riguardanti adeguamenti di mero aspetto terminologico resisi necessari in conseguenza dell'entrata in vigore delle Disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 "Attuazione della Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati" con adozione della nuova dizione di "revisione legale dei conti" esercitata da società di revisione, in luogo della precedente di "controllo contabile".

Si fa infine presente che con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente aggiornata e modificata, Consob ha dettato i principi ai quali le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante devono attenersi al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate.

Ai sensi della predetta normativa, con delibera del 26 novembre 2010, il Consiglio di amministrazione ha adottato la "Procedura in materia di Operazioni con Parti correlate" della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa in vigore dal 1° gennaio 2011.

Le proposte di modifica riguardano in particolare le previsioni statutarie contenute negli articoli 5.5, 6.4, 6.5, 6.6, 6.8, 7.6, 7.7, 8.2 e 12.1.

Le ragioni che motivano le modifiche proposte sono costituite:

- **per l'articolo 6.4** dalla necessità di adeguare lo statuto al D.Lgs. 27/2010 che attribuisce un ruolo centrale al sito internet delle società ai fini dell'adempimento agli obblighi di pubblicità e di informativa nei confronti del pubblico; si propone quindi di eliminare il riferimento alla pubblicazione dell'avviso di convocazione sulla Gazzetta Ufficiale o nei quotidiani Il Resto del Carlino o Il Corriere della Sera, prevedendo la pubblicazione sul sito internet e con le altre modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari; in proposito si fa presente che fino all'adozione di una disciplina organica delle modalità di pubblicazione su giornali quotidiani nazionali delle informazioni regolamentate, la pubblicazione dell'avviso di convocazione "su almeno un quotidiano a diffusione nazionale" resterebbe comunque necessaria, anche dopo l'approvazione della predetta modifica, ai sensi della delibera Consob n. 17002 del 17 agosto 2009.

Viene inoltre introdotta come previsione statutaria la convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci (art. 2367 codice civile) e il diritto dei soci di integrare l'ordine del giorno dell'assemblea (art. 126 bis TUF);

- **per gli articoli 6.5, 6.6 e 6.8** dalla necessità di adeguare lo statuto alla nuova normativa, che anche a livello terminologico, con riguardo alla partecipazione all'assemblea, ha di regola sostituito il termine "socio" o "azionista" con un più generico riferimento al soggetto avente diritto al voto;

- **per l'articolo 6.5** dalla necessità di rendere la formulazione in materia di legittimazione a partecipare e votare in assemblea con le nuove previsioni di cui all'art. 83 sexies del TUF;

- **per l'articolo 7.6** dall'opportunità di eliminare una rigidità non richiesta dalla legge;

- **per l'articolo 7.7** dall'opportunità di eliminare la disciplina relativa alle modalità di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in quanto tale previsione è già inserita nell'articolo 10.2, con conseguente rinumerazione dei successivi attuali commi **7.8, 7.9 e 7.10**;
- **per l'articolo 8.2** dall'opportunità di integrare le attribuzioni di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione in relazione all'entrata in vigore del "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 ed integrato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010,
- **per gli articoli 5.5 e 12.1** dalla necessità di adeguamento terminologico conseguente all'entrata in vigore del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 recante la nuova disciplina della revisione legale dei conti annuali e consolidati e dall'opportunità di eliminare tale previsione dall'articolo 12.1 e di inserirla in un **nuovo articolo 14**, con conseguente **rinumerazione dei successivi attuali articoli 14, 15 e 16**.

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non comportano la sussistenza del diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non contenendo gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 codice civile.

La Banca d'Italia con nota prot. n. 0298661/11 del 5 aprile 2011 ha rilasciato il preventivo provvedimento di accertamento ai sensi degli articoli 56 e 61 del Testo Unico delle leggi bancarie al presente progetto di modifica dello statuto.

Si precisa che, ove approvate dall'Assemblea, le modifiche proposte acquisiranno efficacia con l'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese.

Di seguito si riportano le modifiche proposte, raffrontate con il testo attualmente vigente, che sottoponiamo alla Vostra approvazione.

<u>testo attuale</u>	<u>testo proposto</u>
<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p>5.1 Il capitale sociale è di 174.660.000,00 (centosettantaquattromilioniseicentosesantamila/00) euro diviso in 29.110.000 (ventinovemilionicentodiecimila) azioni ordinarie di 6,00 (sei virgola zero zero) euro nominali ciascuna.</p> <p>5.2 Le azioni ordinarie sono nominative ed indivisibili: nel caso di comproprietà di una o più azioni si applica l'art. 2347 del codice civile.</p> <p>5.3 Non si possono acquisire o sottoscrivere, direttamente o per il tramite di società controllate o fiduciarie o per interposta persona, azioni della società che comportino una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale della stessa. Tale limite non si applica per le azioni detenute dall'Ente conferente nè si applica nelle ipotesi di operazioni di ricapitalizzazione disposte dall'Organo di Vigilanza.</p> <p>Non possono acquisire (direttamente o indirettamente) azioni, Fondazioni di origine bancaria o banche e società da esse controllate; le stesse, che alla data del 30 aprile 2003 già detenevano azioni, possono sottoscrivere nuove azioni, emesse a servizio di eventuali aumenti di capitale sociale, esclusivamente entro il mantenimento della loro percentuale di quota di partecipazione al capitale detenuta al momento dell'emissione delle nuove azioni, nel rispetto della normativa vigente in materia.</p> <p>L'acquisizione o sottoscrizione di azioni in violazione di quanto disposto dal presente articolo comporta per i titolari la sospensione</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5</p>

<p>del diritto di voto con annotazione nel libro dei soci.</p> <p>5.4 L'acquisto e la sottoscrizione di azioni della società sono soggetti anche alle norme del titolo secondo, capo terzo del d.lgs. 1° settembre 1993 n° 385.</p> <p>5.5 Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437 comma 1, del codice civile. Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:</p> <p>a) la proroga del termine di durata della società;</p> <p>b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.</p> <p>Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.</p> <p>Il valore delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile tenuto conto della situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data di deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle sue prospettive reddituali, nonchè dell'eventuale valore di mercato delle azioni.</p> <p>5.6 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.</p>	<p>5.5 Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437 comma 1, del codice civile. Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:</p> <p>a) la proroga del termine di durata della società;</p> <p>b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.</p> <p>Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.</p> <p>Il valore delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile legale dei conti, tenuto conto della situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data di deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle sue prospettive reddituali, nonchè dell'eventuale valore di mercato delle azioni.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p>6.1 L'Assemblea, legalmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue delibere, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6</p>

<p>non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>6.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per la trattazione degli argomenti di cui all'art. 2364 del codice civile.</p> <p>6.3 L'Assemblea straordinaria è convocata per la trattazione delle materie regolate dall'art. 2365 del Codice Civile.</p> <p>6.4 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o nel quotidiano Il Resto del Carlino o Il Corriere della Sera almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve indicare il luogo, anche diverso da quello ove ha sede la società, purchè in Italia, il giorno, l'ora della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare; tale avviso potrà indicare il giorno, l'ora e il luogo per la eventuale adunanza di seconda convocazione.</p> <p>Ove ne ricorrano i presupposti si applica l'art. 2369 del codice civile.</p> <p>Lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è disciplinato dalla legge e dal Regolamento dell'Assemblea; ogni variazione dello stesso Regolamento compete all'Assemblea ordinaria.</p> <p>6.5 La partecipazione all'Assemblea dei</p>	<p>6.4 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso da pubblicare sul sito internet della Banca, nonché con le altre modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione può convocare l'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno e deve convocarla senza ritardo quando abbiano fatto richiesta scritta, precisando gli argomenti da trattare, tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale. I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, nei termini di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti e consegnando una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione.</p> <p>Ove ne ricorrano i presupposti si applica l'art. 2369 del codice civile.</p> <p>Lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è disciplinato dalla legge e dal Regolamento dell'Assemblea; ogni variazione dello stesso Regolamento compete all'Assemblea ordinaria.</p> <p>6.5 La partecipazione all'Assemblea dei titolari</p>
---	--

<p>titolari di azioni aventi diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.</p> <p>Possono intervenire all'Assemblea i soci che abbiano depositato le loro certificazioni di partecipazione al sistema di gestione accentrata presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.</p> <p>6.6 L'azionista può farsi rappresentare da altro azionista, avente diritto al voto, mediante delega scritta con firma verificata da un Amministratore, da un dirigente o da un quadro direttivo delle società del Gruppo Bancario. Per quanto non previsto valgono le disposizioni dell'art. 2372 del Codice Civile.</p> <p>6.7 Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, vale il disposto di legge.</p> <p>6.8 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza od impedimento, da chi ne fa le veci; in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio</p>	<p>di— soggetti azioni aventi diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente, nei termini indicati anche nell'avviso di convocazione.</p> <p>La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.</p> <p>La società deve ricevere la comunicazione da parte dell'intermediario almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.</p> <p>Le azioni per le quali è stata richiesta e depositata la comunicazione non possono essere cedute fino alla chiusura dell'Assemblea dichiarata da parte di chi la presiede.</p> <p>6.6 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea da altro soggetto avente diritto al voto, mediante delega scritta con firma verificata da un Amministratore, da un dirigente o da un quadro direttivo delle società del Gruppo Bancario. Per quanto non previsto sulla rappresentanza in Assemblea valgono le disposizioni di legge.</p>
---	---

<p>Presidente. La stessa Assemblea provvede a nominare, su indicazione del Presidente, il Segretario e, quando occorre anche due scrutatori. Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente; in tal caso non si rende necessaria la nomina del Segretario.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione, accertare il diritto dei soci ad intervenire all'Assemblea, dirigere e regolare la discussione, stabilire modalità, non segrete, di votazione.</p> <p>6.9 Il verbale dell'Assemblea è sottoscritto dal Presidente e da chi lo redige, segretario o notaio. Le copie e gli estratti del verbale saranno accertati, con la dichiarazione di conformità, con firma del Segretario del Consiglio di amministrazione.</p>	<p>Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione, accertare il diritto dei soci ad intervenire all'Assemblea, dirigere e regolare la discussione, stabilire modalità, non segrete, di votazione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p>7.1 L'Assemblea elegge un Consiglio di Amministrazione composto da 16 consiglieri con le seguenti modalità:</p> <p style="text-align: center;">OMISSIS</p> <p>7.6 Il Consiglio nomina il Segretario ed il suo sostituto tra i dirigenti o i quadri direttivi delle società del Gruppo Bancario. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.</p> <p>7.7 Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono assolte dal Vice Presidente Vicario ed in assenza o impedimento anche di quest'ultimo dal Vice Presidente, se eletto. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p>7.6 Il Consiglio nomina il Segretario ed il suo sostituto tra i dirigenti o i quadri direttivi delle società del Gruppo Bancario. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.</p> <p>7.7 Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono assolte dal Vice Presidente Vicario ed in assenza o impedimento anche di quest'ultimo dal Vice Presidente, se eletto. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice</p>

<p>Presidente o di entrambi i Vice Presidenti, se eletti, le loro funzioni sono assunte dall'Amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.</p> <p>7.8 Di regola il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè nell'ambito dell'Unione Europea, e ogni volta che se ne presenti la necessità o che ne venga fatta richiesta da almeno un terzo degli Amministratori o dal Collegio Sindacale. Gli avvisi di convocazione devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno quattro giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli Amministratori e Sindaci. In caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o in altra forma, anche con deroga al termine sopra previsto.</p> <p>Tali comunicazioni devono indicare gli argomenti, su cui il Consiglio è chiamato a deliberare. Il Consiglio potrà fissare modalità diverse di convocazione, in deroga a quanto sopra stabilito. La relativa decisione deve essere assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Alle riunioni del Consiglio assiste, con voto consultivo, il Direttore Generale.</p> <p>7.9 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.</p> <p>7.10 E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza a condizione che tutti gli aventi</p>	<p>Presidente o di entrambi i Vice Presidenti, se eletti, le loro funzioni sono assunte dall'Amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.</p> <p>7.7</p> <p>7.8</p> <p>7.9</p>
---	---

<p>diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di intervenire alla discussione in tempo reale, nonchè di ricevere, visionare o trasmettere documenti.</p> <p>La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente (o chi lo sostituisce) e il Segretario.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p>8.1 Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione, tranne quelli che per legge o in conformità al presente statuto sono riservati all'Assemblea.</p> <p>8.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la determinazione degli indirizzi, degli obiettivi e delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni, l'acquisizione e la cessione di partecipazioni di rilievo, le nomine nelle cariche di Direttore Generale, Condirettore Generale, Vice Direttore Generale; - la nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, anche del Gruppo Bancario, e dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità previo parere obbligatorio dell'Organo di controllo; - l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali; - la determinazione dei criteri per l'indirizzo, il coordinamento, la direzione e la valutazione dei risultati delle società del 	<p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p>8.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la determinazione degli indirizzi, degli obiettivi e delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni, l'acquisizione e la cessione di partecipazioni di rilievo, le nomine nelle cariche di Direttore Generale, Condirettore Generale, Vice Direttore Generale; - la nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, anche del Gruppo Bancario, e dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità previo parere obbligatorio dell'Organo di controllo; - l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali; - la determinazione dei criteri per l'indirizzo, il coordinamento, la direzione e la valutazione dei risultati delle società del

<p>Gruppo e dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia.</p> <p>Il Consiglio può inoltre nominare commissioni consultive e di studio, temporanee o permanenti, di cui possono far parte anche Amministratori e Sindaci, determinandone le funzioni e la composizione.</p> <p>Gli amministratori sono espressamente esonerati dal divieto di concorrenza regolato dall'articolo 2390 del codice civile e pertanto potranno mantenere ed assumere cariche di Amministratori o Direttori Generali in altre società controllate o partecipate da società del Gruppo Bancario.</p> <p style="text-align: center;">OMISSIS</p>	<p>Gruppo e dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;</p> <p>- l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p>12.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi. Dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro incarico. Vengono inoltre nominati due sindaci supplenti.</p> <p>L'elezione del Collegio Sindacale si svolge su liste di candidati.</p> <p>Le liste devono riportare l'indicazione dei nominativi candidati a Presidente del Collegio Sindacale, a sindaci effettivi e a sindaci supplenti e possono essere presentate e depositate unitamente alle liste dei candidati al Consiglio di amministrazione come indicato all'articolo 7.1 lettera C) dello statuto.</p> <p>Alla lista che ottiene più voti spetta il Presidente, un sindaco effettivo ed un</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12</p>

sindaco supplente (i primi collocati nell'ordine di lista). Alla seconda lista più votata spetta un sindaco effettivo ed un sindaco supplente (i primi collocati nell'ordine di lista).

In caso di subentro, il sindaco supplente sostituisce il sindaco uscente della propria lista.

Nell'eventualità che solamente una lista presenti candidati al Collegio Sindacale, vengono proclamati eletti i candidati della medesima sola lista.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, compreso il sistema informativo, adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Quale organo di controllo ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni operando in stretto raccordo con i corrispondenti organi delle società controllate in collegamento funzionale con il controllo esercitato dall'Autorità di Vigilanza.

Il Collegio Sindacale ha l'obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d'Italia in merito a eventuali irregolarità gestionali o violazioni della normativa.

Il Collegio Sindacale periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e dell'attività svolta dalla banca.

Quale organo di controllo esprime il proprio parere circa la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi,

<p>gestione dei conflitti di interesse).</p> <p>I componenti del Collegio Sindacale non possono assumere incarichi in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo bancario e società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.</p> <p>Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.</p> <p>12.2 L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale e ne determina gli emolumenti. I Sindaci devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge. Vengono resi noti, a termini di legge, all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.</p>	<p>Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 14</p> <p>14.1 La revisione legale dei conti è affidata ad una Società di revisione in conformità alla normativa.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 14</p> <p>14.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>14.2 Dell'utile netto risultante dal bilancio, viene accantonato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 10% alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto la percentuale prevista per legge; - almeno il 15% alla riserva statutaria. <p>14.3 La restante parte dell'utile netto, con delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, viene ripartita</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 15</p>

<p>come segue:</p> <p>a) alla formazione e all'incremento di altre riserve;</p> <p>b) fra tutte le azioni.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 15</p> <p>15.1 Per quanto non previsto nel presente statuto si osservano le norme di legge.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16</p>
<p style="text-align: center;">NORMA TRANSITORIA E FINALE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p>Dall'entrata in vigore per Cassa di Risparmio di Ravenna Spa del comma 5 bis dell'art. 6 del d.lgs. 17 maggio 1999 n. 153, qualora più Fondazioni di origine bancaria e/o banche e società direttamente o indirettamente da esse controllate detengano azioni della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa e qualora la somma di dette azioni raggiunga o superi la metà delle azioni della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa, per la parte eventualmente eccedente è prevista la sospensione del diritto di voto in quote proporzionali alle percentuali di azioni detenute da ciascuna delle Fondazioni, Banche e società controllate direttamente o indirettamente da Fondazioni.</p>	<p style="text-align: center;">NORMA TRANSITORIA E FINALE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 17</p>

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUI PUNTI
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA PARTE ORDINARIA**

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 corredato dalle Relazioni del Consiglio di amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale, della Società di revisione; destinazione dell'utile di esercizio.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare la relazione sulla gestione, lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa al 31 dicembre 2010, così come presentati dal Consiglio di amministrazione, nel loro complesso e nelle singole appostazioni nonché la seguente ripartizione e destinazione dell'utile d'esercizio:

Utile d'esercizio:	25.048.118,79
- riserva legale	(già raggiunto il limite massimo previsto)
- riserva statutaria (ex art. 14 dello Statuto)	5.835.518,79
- dividendo in contanti agli azionisti	
66 centesimi per azione su numero 29.110.000 azioni	19.212.600,00
(stesso importo record degli ultimi anni)	

La situazione del patrimonio netto dopo il riparto dell'utile, sarà la seguente:

Capitale sociale	174.660.000,00
Sovrapprezzi di emissione	126.532.167,27
Riserve	162.651.104,73
di cui:	
- Riserva legale	37.766.049,91
- Riserva statutaria	80.895.055,43
- Riserve altre	43.989.999,39
Riserve da valutazione	-2.331.974,68
totale	461.511.297,32

Il dividendo sarà posto in pagamento dal giorno lunedì 23 maggio 2011, con valuta 26 maggio 2011 sulle azioni in circolazione alla data di stacco cedola.

2) Autorizzazione per l'acquisto e la vendita di azioni proprie

Signori Azionisti,

considerata l'attuale compagine sociale, appare opportuno mantenere la possibilità per la Banca di acquistare e vendere azioni proprie.

Tale facoltà è stata esercitata nello scorso mese di febbraio, a valere sull'autorizzazione deliberata dall'assemblea del 30 aprile 2010, con l'acquisto di n. 348.396 azioni Cassa al prezzo unitario di 28 euro, successivamente rivendute a più riprese ad un prezzo sempre superiore a quello di acquisto.

Alla data dello svolgimento dell'Assemblea verrà fornita adeguata e trasparente informazione sulle eventuali azioni proprie detenute dalla Cassa.

Pertanto ai sensi dell'articolo 2357 del codice civile, chiediamo il conferimento dell'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo, fino alla concorrenza dell'importo massimo di 38.000.000,00 di euro ed a valere sulle "riserve disponibili", per l'acquisto e la vendita di azioni di nostra emissione alle seguenti condizioni:

- numero massimo di azioni acquistabili in più riprese: 1.000.000;
- durata massima di autorizzazione all'acquisto: sino alla prossima assemblea ordinaria e comunque per un periodo massimo di 18 mesi;
- corrispettivo minimo per l'acquisto: 25,00 euro;
- corrispettivo massimo per l'acquisto: 38,00 euro;
- il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo sono autorizzati, per lo stesso periodo di tempo, alla vendita, anche frazionata, delle azioni acquistate, per un prezzo non inferiore al corrispettivo minimo di acquisto (25,00 euro); non si determina il prezzo massimo di vendita, che è determinato dalla domanda;
- reintegro della riserva all'atto della vendita.

Il rilascio dell'autorizzazione, che non costituisce impegno ad acquistare o a vendere, è finalizzato a supportare continuità e liquidità negli scambi sul titolo e a contenerne, nel breve periodo, le eventuali oscillazioni anomale dei prezzi, nell'interesse della generalità degli azionisti.

Ogni decisione sull'opportunità di procedere o meno all'acquisto o alla vendita di azioni è rimessa, nell'ambito dei criteri deliberati, al prudente apprezzamento del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo.

3) Politiche di remunerazione

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che le Politiche di remunerazione ed incentivazione sono attualmente disciplinate presso la Cassa di Risparmio di Ravenna Spa da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria del 30 aprile 2009 in attuazione delle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia il 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche, successivamente aggiornato dall'Assemblea ordinaria del 30 aprile 2010.

Nel frattempo, con provvedimento in data 30 marzo 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2011, la Banca d'Italia, in attuazione della Direttiva 2010/76 CEE e delle Linee Guida del CEBS (Autorità bancaria europea dal 1° gennaio 2011) ha emanato nuove disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari, in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In attuazione di tale disposizioni il Consiglio della Cassa ha provveduto, con l'assistenza della società esterna autonoma ed indipendente KPMG Advisory Spa di Milano ad aggiornare il Regolamento in vigore secondo il testo che viene sottoposto all'esame dell'odierna assemblea.

Tale regolamento elaborato dalla Capogruppo sarà valido per tutte le società del gruppo tenute alla sua applicazione ed al suo recepimento.

Ricordiamo che nell'assemblea del 2009, in sede straordinaria è stata elevata a rango statutario, con una specifica modifica dell'articolo 9 dello statuto, la scelta, nell'ambito del Gruppo bancario, di vietare remunerazioni e/o premi basati su strumenti finanziari.

Ricordiamo altresì che la Banca d'Italia, con comunicazione in data 28 ottobre 2009 "Sistemi di remunerazione e incentivazione", ha richiamato espressamente l'attenzione sulla necessità che gli Organi sociali e le funzioni di controllo interno delle banche verificano, ciascuno secondo le rispettive competenze, l'adeguatezza e la rispondenza al quadro normativo delle Politiche e delle prassi di remunerazione adottate.

In particolare, ai sensi di tale comunicazione, la Funzione di Revisione Interna è tenuta a verificare le modalità attraverso le quali viene assicurata la conformità delle prassi di remunerazione al contesto normativo e che gli esiti della verifica condotta siano portati annualmente a conoscenza dell'Assemblea.

La relazione dell'Ufficio Revisione Interna, di cui viene data lettura dal Responsabile, rag. Franco Gianelli, conferma la piena conformità delle prassi di remunerazione attuate dalla Cassa di Risparmio di Ravenna Spa al sistema normativo e alle politiche di remunerazione adottate ed è stata sottoposta all'esame del Consiglio di amministrazione nella seduta del 29 marzo 2011.

Tale relazione informativa ed il nuovo Regolamento delle Politiche di Remunerazione e Incentivazione vengono sottoposti all'esame dell'Assemblea.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione

Al Presidente del Collegio Sindacale

Al Direttore Generale

Ravenna, 29 marzo 2011

Verbale di attività di verifica

INFORMATIVA IN MERITO ALL'ATTUAZIONE NELL'ESERCIZIO 2010 DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE APPROVATE DALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

In applicazione dell'articolo 9.2 dello Statuto della Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. e in ottemperanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia con comunicazione del Governatore emanata in data 28/10/2009, abbiamo effettuato un intervento di audit mirato a verificare la conformità delle prassi di remunerazione al contesto normativo. Nello specifico la verifica mira a valutare l'adeguatezza del sistema di remunerazione quale "condizione essenziale per assicurare la sana e prudente gestione delle banche e la stabilità complessiva del sistema finanziario".

L'Assemblea ordinaria della Cassa, come delle altre Banche del Gruppo Bancario, ha approvato nel 2009 ed aggiornato nel 2010 il regolamento del sistema di remunerazione ed incentivazione, adottando norme sempre più stringenti in relazione alla normativa e alle indicazioni rilasciate dall'Organo di Vigilanza.

La presente verifica fa riferimento alla remunerazione dei dipendenti relativa all'anno 2009 (componente fissa pagata nel 2009 e componente variabile relativa al 2009, pagata nel 2010); le norme stabilite dall'Assemblea del 2010 verranno applicate sulla componente variabile della retribuzione dei dipendenti relativa allo stesso anno 2010 che verrà pagata eventualmente nell'anno 2011, rispettando le modalità di collegamento fra retribuzione erogata e risultati conseguiti come previste dal Regolamento delle Politiche di Remunerazione approvate nell'Assemblea degli Azionisti del 30/04/2010 (in base all'analisi del bilancio 2010 appaiono superati gli indicatori patrimoniali e di liquidità previsti; questo dovrebbe, quindi, consentire l'erogazione, sempre per i dipendenti, della componente variabile subordinata al conseguimento di tali risultati).

Sistema di remunerazione e incentivazione.

L'Assemblea ordinaria della Cassa ha assunto fin dal 2009 una delibera che vieta, inserendolo anche statutariamente, remunerazioni e/o premi basati su strumenti finanziari (ad esempio "stock

option”) rilevando peraltro che tale tipo di remunerazione non è stata mai distribuita nemmeno in precedenza. Successivamente sono inoltre tassativamente ed inderogabilmente vietati incrementi nella remunerazione, altri vantaggi o progressioni di carriera, quali contropartita di attività difformi dalle Leggi, dal Codice Etico di Gruppo e dalle altre norme e regole interne.

I principi su cui si basa la politica di remunerazione e incentivazione della Cassa escludono trattamenti particolari o premi in caso di scioglimento del rapporto di lavoro (con esclusione di quelli obbligatori definiti per Legge o dal CCNL) e prevedono che la parte variabile della retribuzione dei dipendenti non debba snaturare il rapporto di lavoro subordinato legato a sistemi di ponderazione del rischio e volto ad assicurare il collegamento del compenso con risultati effettivi e duraturi.

Non sono previsti premi o sistemi di incentivazione per i componenti del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo.

La politica di remunerazione della Cassa tende alla ricerca dell’equilibrio fra la componente fissa e quella variabile che deve essere collegata al raggiungimento degli obiettivi aziendali coerentemente con i principi di prudente gestione del rischio.

Nella parte variabile è ricompreso fra l’altro il VAP (Valore Aggiunto Pro-capite) previsto contrattualmente e recentemente rivisto tramite un nuovo accordo, alla luce dell’andamento economico-finanziario del mercato; ad esso potrebbe aggiungersi, pur non essendo attualmente previsto, il sistema incentivante. La componente realmente variabile della retribuzione fino alla retribuzione pagata nel 2010, riferita all’anno 2009, è stata esclusivamente costituita da Premi “*una tantum*” proposti dalla Direzione Generale al fine di incentivare l’impegno, la disponibilità e la qualità dei risultati dei singoli lavoratori, premi determinati, per tutti i livelli, sulla base di un meccanismo “bottom-up” basato su proposte motivate da parte dei responsabili delle Unità Operative, ponderate dai livelli gerarchici superiori e deliberati a discrezione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale.

L’Ufficio Personale provvede a disporre quanto deliberato e lo scrivente Ufficio Revisione Interna provvede ad effettuare le verifiche necessarie.

L’Assemblea dei soci ha stabilito che l’ammontare del premio una tantum non può superare il 40% della retribuzione fissa.

Analisi della retribuzione variabile dei dipendenti pagata nel 2010

E’ stata effettuata un’analisi della retribuzione variabile pagata nell’anno 2010, relativa all’esercizio precedente, dalla quale è emerso:

- la quota di retribuzione variabile corrisposta ai dipendenti, comprensiva del VAP contrattualmente dovuto, è inferiore al 10% del totale delle retribuzioni pagate dalla Banca;

- l'analisi di dettaglio effettuata sul livello di inquadramento (seconda area professionale, terza area professionale, quadri di 1^a e 2^a, quadri Direttivi di 3^a e 4^a, dirigenti) mostra che nessuna categoria supera il limite della propria retribuzione fissa definito dall'assemblea;
- è stata effettuata una analisi anche a livello di retribuzione individuale e, valutando la componente variabile di pertinenza della Cassa, è risultato che i premi una tantum erogati risultano inferiori rispetto al limite definito dall'assemblea (ossia il 40% della componente fissa della retribuzione);
- la quota variabile lorda corrisposta nell'anno 2010 dalla Cassa corrisponde a circa l'8,08% dell'imponibile INPS lordo riferito al 2009 e non appare quindi di importo tale da poter in alcun modo compromettere e/o influenzare la "sana e prudente gestione della banca".

I premi erogati dalla Cassa non sono legati in alcun modo al raggiungimento di obiettivi di vendita di prodotti e servizi, bensì alla qualità dell'attività svolta, all'impegno e al rispetto delle norme emanate e inoltre gli stessi vengono erogati a completa discrezione del Consiglio di Amministrazione.

Costo medio totale per dipendente rilevato nell'anno 2010: euro 65.651,00.

Compensi variabili (premi "una tantum" e VAP) corrisposti solo in forma monetaria:

- Dirigenti, n. 11, totale euro 336.320,00;
- Personale Direzione Generale, n. 224, totale euro 669.230,00;
- Personale Rete Commerciale, n. 419, totale euro 1.101.081,47;
- Responsabili e Dirigenti delle funzioni di controllo, n. 5, totale euro 58.631,91.

Analisi della retribuzione dei collaboratori esterni pagata nel 2010

La retribuzione, preventivamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione/Comitato Esecutivo, dei collaboratori esterni non legati alla Cassa da rapporti di lavoro subordinato, avviene sulla base delle tariffe professionali relative alle attività svolte ed eventuali compensi fissi sono proporzionali al tempo assicurato ed al costo professionale o al costo di analogo dipendente aziendale con professionalità simile.

La verifica effettuata ha confermato la corretta applicazione di quanto deliberato dall'Assemblea.

Analisi della remunerazione degli Amministratori e Sindaci relativa all'anno 2010

Non sono stati erogati premi o previsti sistemi di incentivazione per i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale.

Gli importi erogati corrispondono a quanto deliberato dall'Assemblea degli Azionisti che ha stabilito:

- un compenso di euro 24.594,46 lordi per i componenti il solo Consiglio di Amministrazione
- un compenso di euro 34.842,16 lordi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo
- un gettone di presenza di 210 euro lordi, fino al 29/04/2010 e di 218,00 euro lordi dal 30/04/2010 per ogni seduta del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo

oltre all'eventuale rimborso per le spese vive sostenute.

Sono stati erogati inoltre compensi al Presidente, ai Vice Presidenti e al Consigliere Anziano, deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389 terzo comma c.c.

Per il Collegio Sindacale l'importo corrisposto è quello stabilito nell'assemblea ordinaria al momento della nomina triennale, oltre all'eventuale rimborso per le spese vive sostenute.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra riportato, si ritiene che la prassi di remunerazione e incentivazione sia conforme alle politiche retributive, stabilite dall'Assemblea ordinaria in data 30/04/2009, sia in linea con le indicazioni degli Organi di Vigilanza e risulti ADEGUATA per assicurare la sana e prudente gestione della banca.

Revisione Interna

Il Responsabile

Franco Gianelli

Regolamento delle Politiche di remunerazione e incentivazione

Indice

1. DEFINIZIONI	2
2. OBIETTIVO	2
3. RIFERIMENTO NORMATIVO	2
4. POLITICHE DI REMUNERAZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI	4
4.1 Amministratori e Amministratori componenti il Comitato Esecutivo	5
4.2 Componenti il Collegio Sindacale	5
5. POLITICHE DI REMUNERAZIONE RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE	5
5.1 Politiche di remunerazione relative alla componente fissa della retribuzione	6
5.2 Politiche di remunerazione relative alla componente variabile della retribuzione	6
a. Identificazione personale più rilevante	9
b. Modalità di erogazione	10
b.1 Alta Direzione	10
b.2 Personale più rilevante	11
b.3 Responsabili delle Funzioni di Controllo	11
b.4 Altro personale	12
6. POLITICHE DI REMUNERAZIONE RELATIVE AI COLLABORATORI NON LEGATI ALLE SOCIETA' O AL GRUPPO DA RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	13
6.1 Promotori finanziari	13
6.2 Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi	13
6.3 Collaboratori esterni	13
7. MODELLO ORGANIZZATIVO E CONTROLLI	14
7.1 Definizione del Regolamento delle Politiche di remunerazione e incentivazione	14
7.2 Applicazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione	15

Si è provveduto all'adeguamento del Regolamento delle Politiche di remunerazione e incentivazione con l'assistenza della società esterna autonoma e indipendente KPMG Advisory Spa di Milano.

Nel processo di definizione delle Politiche di remunerazione e incentivazione sono stati adeguatamente coinvolti i responsabili dell'Ufficio Amministrazione e Gestione del Personale della Capogruppo, Compliance di Gruppo, Revisione Interna della Capogruppo, Gestione Rischi/Studi Pianificazione e Controllo di Gestione di Gruppo.

Le disposizioni del presente regolamento tengono conto sia delle disposizioni emanate da Banca d'Italia sia delle norme adottate dalla Consob in tema di politiche e prassi di remunerazione della rete commerciale, volte a garantire il rispetto delle norme di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e per l'effettiva gestione dei relativi conflitti di interesse.

1. DEFINIZIONI

“Gruppo” o “Gruppo Bancario: Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.

“Capogruppo” o “Banca” o “Cassa”: Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.

“Banche del Gruppo”: Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A., Banca di Imola S.p.A., Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A., Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia S.p.A.

“Società del Gruppo”: Italcredì S.p.A., Sorit S.p.A.

2. OBIETTIVO

Il presente regolamento definisce le politiche di remunerazione ed incentivazione (dove e quando sussistano) dei Consiglieri di Amministrazione, dei Componenti il Comitato Esecutivo ed il Collegio Sindacale, dei dipendenti, dei collaboratori esterni non legati alla Banca da rapporto di lavoro subordinato, adottate dalla Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. e dalle Società del Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna.

Il Gruppo, attraverso la definizione e l'applicazione delle presenti Politiche di remunerazione e di incentivazione, intende inoltre perseguire e assicurare, in linea con quanto espresso nel “Modello Organizzativo per la gestione e il controllo”, la creazione di valore per gli azionisti, il personale il mondo bancario e il territorio nel suo complesso, sia nel breve sia nel lungo periodo, attraverso lo sviluppo della redditività strettamente coniugata con la solidità patrimoniale per continuare a perseguire la sana e prudente gestione che rappresenta principio cardine del Gruppo.

Le politiche di remunerazione e incentivazione definite dalla Capogruppo valgono anche per le Banche e Società del Gruppo, al fine di assicurare unitarietà alla complessiva gestione del sistema e per garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.

3. RIFERIMENTO NORMATIVO

Con Provvedimento n. 264010 del 4 Marzo 2008, intitolato “Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche”, sostituito parzialmente dalle nuove Disposizioni del 30 marzo 2011 con specifico riferimento al paragrafo 4 intitolato “Meccanismi di remunerazione e incentivazione”, la Banca d'Italia ha delineato un quadro normativo che attribuisce al governo

societario un ruolo centrale nella definizione delle strategie e delle politiche di gestione e controllo tipiche dell'attività bancaria e finanziaria.

Uno degli obiettivi perseguiti da parte dell'Organo di Vigilanza attraverso il citato Documento è quello di assicurare la sana e prudente gestione delle banche e la stabilità complessiva del sistema finanziario.

Nell'aprile 2009 il G20 ha creato un nuovo organismo, il Financial Stability Board, con la responsabilità di monitorare tutte le imprese importanti per la finanza globale. A fine settembre 2009 il Financial Stability Board ha rilasciato "l'Implementation Standard-Principles for sound remuneration Practices", in cui fissa diciannove principi operativi, suddivisi in cinque aree: Governance, Compensation and Capital, Disclosure, Paystructure and risk alignment, Supervisory oversight. A fine ottobre 2009 Banca d'Italia ha invitato le banche italiane ad allinearsi ai nuovi standard e a darne tempestiva e puntuale comunicazione all'Organo di Vigilanza, in modo particolare richiedendo il rispetto dei seguenti principi:

- il pagamento dei compensi ad amministratori e *manager* non deve compromettere la solidità patrimoniale della banca;
- vengano esclusi bonus garantiti;
- le buone uscite non oltrepassino le previsioni dei contratti collettivi;
- il pagamento dei bonus annuali sia differito su un arco temporale di medio periodo;
- gli incentivi siano basati su matrice *risk adjusted* (ponderazione del rischio) e su cicli temporali medio - lunghi;
- si osservino corretti bilanciamenti fra parte fissa e parte variabile.

Il presente regolamento intende recepire in modo ancor più restrittivo le nuove indicazioni di Banca d'Italia contenute nel provvedimento "Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari" del 30 marzo 2011. Le nuove disposizioni di Banca d'Italia danno attuazione alla direttiva 2010/76/UE del 24 novembre 2010 (CRD 3) relativamente alle previsioni in essa contenute in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari ed incorporano ed elaborano i principi e gli *standard* concordati in ambito internazionale. La disciplina comunitaria reca inoltre principi e criteri specifici a cui le banche devono attenersi al fine di:

- garantire la corretta elaborazione e attuazione dei sistemi di remunerazione;
- gestire efficacemente i possibili conflitti di interesse;
- assicurare che il sistema di remunerazione tenga opportunamente conto dei rischi, attuali e prospettici, del grado di patrimonializzazione e dei livelli di liquidità di ciascun intermediario;
- accrescere il grado di trasparenza verso il mercato;
- rafforzare l'azione di controllo da parte delle Autorità di Vigilanza.

Il quadro normativo delineato dall'Autorità di Vigilanza prevede una gradualità nell'applicazione dei dettami indicati sulla base di un criterio di carattere dimensionale della Banca (Gruppo) oggetto della disciplina. In tal senso e con riferimento alla suddetta segmentazione individuata, il Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna, a fronte di un totale attivo pari a circa € 5,5 miliardi¹, rientra nella classe

¹ Valore rilevato al 31/12/2010

dimensionale "intermedia" individuata dal *range* di attivi gestiti compreso tra € 3,5 miliardi e € 40 miliardi, intervallo nel quale è prevista dalla disciplina la possibilità di graduare l'applicazione della stessa, considerando i livelli dimensionali più o meno prossimi al limite superiore e a quello inferiore.

La volontà da parte del Gruppo di adottare in maniera graduale la normativa, si riconduce essenzialmente ai seguenti macro aspetti caratteristici del Gruppo stesso e sintetizzabili in:

- la prossimità del proprio totale attivo al limite inferiore della classe dimensionale stabilita da Banca d'Italia;
- una struttura operativa/organizzativa del Gruppo semplice e snella;
- una cultura aziendale riconducibile al carattere localistico e di matrice inter-provinciale del Gruppo, il cui sociogramma semplificato ne è immediata espressione;
- un patrimonio netto composto da componenti di estrema qualità del *core tier 1*, oltre a prestiti subordinati, caratterizzato dall'assenza di strumenti finanziari riconducibili a fattispecie di strumenti ibridi ed innovativi di capitale;
- un azionariato diffuso con una compagine azionaria distribuita tra Fondazione di emanazione bancaria e altri soci privati, con azioni non quotate.

A fronte di tali caratteristiche il Gruppo intende dare applicazione della normativa con riferimento a:

- assenza di costituzione di un comitato di remunerazione, le cui funzioni vengono espletate dagli organi di gestione strategica;
- assenza di emissione di strumenti di capitale ibridi al servizio della componente di remunerazione variabile²;
- progressività nell'applicazione del differimento dell'eventuale componente variabile della retribuzione ancorata a livelli di significatività della stessa.

Il presente Regolamento prevede inoltre il tassativo e inderogabile divieto di procedere ad incrementi nella remunerazione, altri vantaggi o progressione di carriera, quali contropartita di attività difformi dalle Leggi, dal Codice Etico di Gruppo e dalle altre norme e regole interne.

4. POLITICHE DI REMUNERAZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

La remunerazione degli Organi Sociali del Gruppo è definita nel più stringente rispetto delle indicazioni di Banca d'Italia emanate con il Provvedimento del 30 marzo u.s.

I principi sono ispirati alle migliori pratiche aziendali e a quanto raccomandato dalla Commissione Europea in materia di remunerazioni.

La Banca si è basata, infatti, sul Provvedimento del 30 marzo u.s. in quanto espressione degli indirizzi e dei criteri concordati in sede internazionale tra cui: i principi e gli *standard* adottati dal *Financial Stability Board*; le metodologie elaborate dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria; la Raccomandazione della Commissione Europea per le remunerazioni nel settore finanziario; le *Guidelines* emanate dal *Committee of European Banking Supervisors (European Banking Authority*

² Come previsto nello Statuto emendato dall'Assemblea Straordinaria del 30.4.2009, non sono ammesse remunerazioni e/o premi basati su strumenti finanziari (esempio stock option) che non sono mai stati distribuiti dalla Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.

dal 1 gennaio 2011) in attuazione di specifiche previsioni contenute nella CRD 3. e, in ultimo, le suddette peculiarità culturali e organizzative.

4.1 Amministratori e Amministratori componenti il Comitato Esecutivo

A tutti gli Amministratori anche componenti il Comitato Esecutivo spetta esclusivamente un compenso stabilito annualmente dall'Assemblea Ordinaria dei Soci nonché il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione del loro ufficio.

Una parte del compenso per i Consiglieri di Amministrazione ed i Componenti del Comitato Esecutivo può essere stabilita nella forma di gettone di presenza che l'Assemblea determina per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio di Amministrazione/Comitato Esecutivo.

Inoltre l'art. 9.3. dello Statuto dispone che "Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'art. 2389 terzo comma del codice civile", mentre l'art 9.2 dello Statuto dispone che " non sono previsti remunerazioni e/o premi basati su strumenti finanziari".

Non sono permessi meccanismi di incentivazione e non è permessa alcuna componente variabile di remunerazione, né sono ammessi compensi o premi di fine mandato.

In tutti i casi di cessazione anticipata dall'incarico di Amministratore, il costo a carico della Banca sarà quello previsto dall'Assemblea e dall'art. 2389 del codice civile, per il solo periodo di tempo che ha svolto l'incarico.

4.2 Componenti il Collegio Sindacale

I compensi per i componenti del Collegio Sindacale sono stabiliti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci per tutto il periodo del loro mandato. Una parte del compenso per i componenti del Collegio Sindacale può essere stabilita nella forma del gettone di presenza che l'Assemblea determina per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio di Amministrazione/Comitato Esecutivo, nonché il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione del loro ufficio.

Non sono permessi meccanismi di incentivazione e non è permessa alcuna componente variabile di remunerazione, né sono ammessi compensi o premi di fine mandato.

5. POLITICHE DI REMUNERAZIONE RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE

La retribuzione del Personale dipendente è definita sulla base del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e del contratto Integrativo Aziendale sulle due seguenti componenti, di diversa natura:

- retribuzione fissa;
- retribuzione variabile.

Il Gruppo ritiene che le politiche di retribuzione e di incentivazione del personale dipendente abbiano una valenza strategica, da sempre gestita con attenzione e secondo principi di prudenza ed equità. Le remunerazioni vengono corrisposte nel rispetto della legge e dei contratti nazionali, aziendale e sulla base di quanto previsto dallo Statuto.

Non sono vigenti né vengono previste pattuizioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro che superino quanto previsto dal CCNL.

5.1 Politiche di remunerazione relative alla componente fissa della retribuzione

Nel definire le proprie Politiche di remunerazione la Cassa è ispirata a principi che trovano piena rispondenza nel più generale impianto di valori e nell'identità aziendale da sempre perseguita dalla Banca.

In particolare i principi essenziali sono riconoscibili in:

- A. Adeguatezza della retribuzione ed equità: la componente retributiva fissa viene temperata alle effettive competenze e professionalità, nonché all'incidenza e livello di responsabilità del personale, avendo in considerazione gli equilibri retributivi esterni, interni di struttura, e le esigenze di fidelizzazione.
- B. Meritocrazia: in un mercato competitivo come quello del credito, il Gruppo, al fine di perseguire un premio alla meritocrazia nella politica retributiva dei dipendenti, deve tenerne conto per non appiattire le retribuzioni, stimolando così i dipendenti ad una collaborazione attiva ed intensa secondo le direttive della Banca.
- C. Rispetto della normativa: la Cassa fa propri e condivide i principi contenuti nella normativa nazionale ed internazionale, impostando un sistema di politiche e controlli che consenta la piena attuazione della stessa.
- D. Progressione retributiva: l'incremento retributivo si sviluppa attraverso una progressione armonica in linea con gli obiettivi di medio-lungo periodo.

La retribuzione fissa, oltre che dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dal Contratto Integrativo Aziendale vigenti tempo per tempo, è determinata anche da fattori chiaramente identificabili quali: il livello di inquadramento, l'anzianità lavorativa, la funzione ricoperta, la mansione svolta.

All'interno delle componenti fisse della remunerazione, particolare attenzione è dedicata alla concessione di *benefit*, taluni definiti con accordo Sindacale, che comprendono tra l'altro: l'assistenza sanitaria, la previdenza integrativa, polizze infortuni e l'utilizzo di telefono e di autovettura aziendale.

5.2 Politiche di remunerazione relative alla componente variabile della retribuzione

Unica corresponsione automatica di componente variabile della retribuzione, attualmente prevista, è il premio Aziendale denominato VAP (Valore Aggiunto Pro-capite). Esso viene corrisposto esclusivamente ai dipendenti che ne hanno diritto sulla base del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che demanda i criteri alla contrattazione integrativa aziendale in seguito ad apposito accordo con le Rappresentanze Sindacali.

Esso è collegato e proporzionale al risultato economico aziendale attraverso precise voci del bilancio dell'anno di riferimento e non si attiva in caso di risultato delle attività ordinarie negativo.

L'importo globale da corrispondere tiene conto della stabilità dei risultati e della rischiosità aziendale. Esso è attualmente composto di due parti. Una prima parte viene calcolata in base al risultato di gestione tenendo conto delle voci di conto economico così come definite dai principi contabili IAS/IFRS e dalla Circolare 262 di Banca d'Italia del 22 dicembre 2005 e successivi aggiornamenti: 10, 20, 40, 50, 70, 80, 150 e 190. Il totale di dette voci viene moltiplicato per una percentuale concordata fra le parti diviso per il numero dei dipendenti e riproporzionato in funzione dei vari livelli di inquadramento. Questa componente del VAP viene rettificata in funzione di eventuali futuri aumenti

di capitale. Una seconda parte viene correlata a criteri legati alle sofferenze nette che non devono superare una determinata percentuale degli impieghi netti. Si segnala che ad oggi la Capogruppo e alcune controllate applicano gli accordi relativi ai premi di produttività (VAP) per gli esercizi 2010 e 2011, normati, come detto, da recenti intese sindacali specifiche.

L'incidenza del costo del VAP, per l'anno 2010, per la Capogruppo, è circa il 5% del Mol; nell'accordo in essere per la figura media è previsto un importo di circa 2.285 (duemiladuecentottantacinque) euro lordi annui; poiché gli accordi vigenti sono stati stipulati recentemente e con durata limitata, il Gruppo li ritiene idonei e provvederà solo alla scadenza alla loro eventuale revisione. Tenuto conto della caratteristica della suddetta componente variabile, unica a corresponsione automatica, la stessa è corrisposta in forma monetaria.

Si segnala che il Direttore Generale e i Vice Direttori Generali non percepiscono il VAP come anche tutti i nuovi dirigenti assunti e/o nominati a partire dall'anno 2010.

Il Gruppo nell'anno 2010 ha previsto all'interno delle politiche di remunerazione e incentivazione l'accesso a una componente variabile totalmente discrezionale non automatica: "Bonus", ma comunque viene previsto un livello di accesso "Barriera" che tiene conto dei seguenti ratio:

- **Ratio Patrimoniali Consolidati** al fine di misurare la capacità e l'adeguatezza patrimoniale in relazione alla rischiosità delle attività detenute;
- **Ratio di Liquidità di Gruppo** al fine di misurare la capacità di far fronte a crisi più o meno acute di liquidità

- **Total Capital Ratio (consolidato)**
- **Core Tier 1 (consolidato)**
- **Liquidity Ratio (di Gruppo)**

La pre-condizione di accesso di tutte le possibili componenti variabili discrezionali "Bonus" della retribuzione è che a consuntivo dei risultati economici dell'esercizio, tutti i *ratio* sopra indicati si posizionino sopra la soglia minima stabilita preventivamente ed annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo (Barriera).

Tali *ratio* individuati verranno integrati con indicatori di redditività corretti per il rischio (RARORAC, EVA), coerentemente con l'intento della Banca di utilizzarli anche ai fini della pianificazione dei risultati economici attesi.

La componente variabile, comunque discrezionale, è simmetrica rispetto ai risultati effettivamente conseguiti sino ad azzerarsi: infatti è possibile corrispondere il compenso variabile "Bonus" solo al superamento degli obiettivi di *budget* di ogni Banca, oltre a un riscontro di dato economico a consuntivo positivo (risultato del Margine Operativo Lordo- MOL).

Anche alla luce della attuale situazione economico finanziaria e dei rischi insiti, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo può aggiornare le previsioni di budget.

Per rispondere al principio ed all'esigenza di garantire la sostenibilità economica nel tempo, l'onere complessivo della componente lorda variabile definita (compreso VAP e oneri accessori), da

distribuirsi a tutti i dipendenti (di ogni ordine e grado) non potrà essere superiore al 9%³ del MOL (Margine Operativo Lordo) di ogni singola Banca, non limitando quindi la capacità di mantenere e raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti.

Si precisa che, anche al fine di garantire stabilità e la massima prudenza e trasparenza, i costi relativi alle componenti variabili vengono accantonati (con importi anche stimati) nell'esercizio di competenza.

Se non si supera la soglia minima di Gruppo (Barriera) e non si crea valore superando gli indici di ogni singola banca, oltre alla corresponsione del Vap se spettante, non si distribuisce altra componente di compenso variabile a prescindere dalla performance raggiunta dal singolo.

Fermo quanto appena indicato nell'ambito di una fascia di importi ritenuti non singolarmente significativi nel contesto del complesso retributivo del Gruppo, viene mantenuta la possibilità di erogazione di una quota variabile di remunerazione, comunque totalmente discrezionale, sotto forma di "Bonus" per i quali sono previste le seguenti modalità con pagamento in forma monetaria:

- per "Bonus" fino a 20.000,00 euro annui lordi vi è un processo discrezionale di assegnazione che non prevede meccanismi di differimento;
- per "Bonus" superiori a 20.000,00 euro annui lordi e superiori al 20% della retribuzione annua lorda vi è un processo di assegnazione "bottom-up" (procedura dal basso verso l'alto), che prevede un differimento temporale (approfondito nel seguito).

Il Gruppo ha declinato, nell'ambito delle proprie politiche di incentivazione del personale, un processo di individuazione del dipendente meritevole e della successiva assegnazione della componente variabile della retribuzione, sulla base di un approccio c.d. "bottom-up". Con riferimento alla struttura organizzativa del Gruppo, il meccanismo "bottom-up" si configura nella valutazione del merito del dipendente effettuata dal suo diretto superiore, in considerazione della effettiva conoscenza e misurabilità dell'operato del dipendente che ne deriva. Questo meccanismo viene riproposto per i diversi livelli funzionali all'interno della struttura, ad esclusione della individuazione della componente variabile di remunerazione propria dell'Alta Direzione (Direttore Generale, Condirettore- attualmente non sussistente - e Vice Direttori Generali) la cui determinazione rimane di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Coerentemente con il raggiungimento dei risultati economici finanziari indicati dal budget per l'esercizio e con indicatori volti ad apprezzare la ponderazione dei rischi aziendali il Consiglio di Amministrazione individua gli obiettivi quantitativi e qualitativi misurabili che andranno a determinare la composizione della componente variabile che, per le controllate, verrà preventivamente comunicata alla Capogruppo.

Gli obiettivi quantitativi e/o qualitativi sono fissati in maniera aggregata in funzione alla posizione ricoperta da ogni ruolo in relazione alla propria area di business.

Gli obiettivi non solo quantitativi, ma anche qualitativi sono di rilevanza strategica ai fini della creazione di valore e al mantenimento della stabilità. Gli incentivi sono pertanto erogati in base ai risultati di un gruppo di obiettivi ristretti e omogenei al fine di stimolare comportamenti collaborativi

³ Le analisi storiche condotte sugli esercizi passati della Banca hanno portato a quantificare nel 9% del MOL la parte variabile del costo del personale coerente con una sana e prudente crescita della componente patrimoniale della Banca.

e concentrati all'obiettivo comune di creazione di valore e stabilità. I livelli di performance definiti attraverso gli obiettivi quantitativi e qualitativi sono direttamente correlati con le previsioni di budget approvate dal Consiglio di Amministrazione e il raggiungimento dei risultati viene verificato ex post sulla base dei risultati di bilancio.

La corresponsione dell'eventuale componente variabile totalmente discrezionale e quella automatica del Vap vengono meno in considerazione della violazione delle norme o disposizioni aziendali, accertata attraverso comminazione di gravi provvedimenti disciplinari.

Il Gruppo considera, ai fini della determinazione della totalità della componente variabile della remunerazione, e conseguenti meccanismi di differimento della stessa, tutti i compensi variabili percepiti dal personale della Capogruppo che eventualmente ricopre incarichi nelle società che dipendono strutturalmente dalla Capogruppo.

Il CCNL vigente (art.46) prevede la possibilità di istituire sistemi incentivanti, il Gruppo, per il momento, ha deciso di non adottarli.

a. Identificazione personale più rilevante.

Coerentemente con le disposizioni di Banca d'Italia, la Cassa ha proceduto ad identificare il "personale rilevante" ovvero le categorie di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della banca.

Il Gruppo ritiene, quindi, di comprendere all'interno di tale categoria i soggetti specificamente identificati da Banca d'Italia e di inserire ulteriori figure aziendali in funzione della loro effettiva capacità di incidere sul profilo di rischio del Gruppo.

Sono stati identificati i seguenti soggetti:

- sulla base di specifiche indicazioni normative
 - i componenti del Consiglio di Amministrazione facenti parte del Comitato Esecutivo (per i quali valgono esclusivamente le disposizioni di cui al punto 4.1);
 - i componenti dell'Alta Direzione (Direttore Generale, Condirettore - se nominato- e Vicedirettori Generali);
 - i responsabili delle funzioni di controllo interno (Amministrazione e Gestione del Personale di Gruppo, Revisione Interna della Cassa, Compliance di Gruppo, Gestione Rischi di Gruppo, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari);
 - il personale la cui remunerazione totale lorda eccede i 200.000 euro l'anno o, anche se inferiore, la cui eventuale parte di compenso variabile eccede il 20%.

- sulla base dell'accurata autovalutazione effettuata dalla Capogruppo
 - i Responsabili delle Aree:
 1. Area Finanza di Gruppo;
 2. Area Commerciale;
 3. Area Crediti;
 4. Area Risorse e Sistemi di Gruppo;

5. Area Amministrativa di Gruppo;

- il responsabile dell'Ufficio Legale e Contenzioso, che riporta al Direttore Generale;
- il responsabile dell'Ufficio Segreteria Affari Generali, che riporta al Direttore Generale;
- il responsabile dell'Ufficio Controllo Rischi di Gruppo.

b. Modalità di erogazione

b.1 Alta Direzione

(Direttore Generale, Condirettore -se nominato- e Vice Direttori Generali)

Per le posizioni di Alta Direzione il peso della componente variabile della retribuzione rispetto a quella fissa aumenta con l'aumentare del peso strategico della posizione a cui la retribuzione si riferisce.

La remunerazione del Direttore Generale, del Condirettore (se nominato), e dei Vice Direttori Generali, la cui determinazione complessiva è di competenza del Consiglio di Amministrazione, si compone di una retribuzione fissa (RAL) e di una retribuzione variabile, Bonus sempre discrezionali, la cui erogazione si verifica solo al superamento della soglia minima di accesso (Barriera) legata ai *Ratio*, ed in percentuale massima fino al 60% della retribuzione lorda sulla base del raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi assegnati.

L'importo del Bonus verrà erogato con modalità differite per la quota in eccedenza rispetto a quanto espresso nel paragrafo 5.2, con pagamento del 10% nell'anno di competenza, per il restante 30% per ciascuno dei tre esercizi successivi, con predisposizione di un libretto di risparmio nominativo vincolato alla scadenza senza interessi, subordinato al raggiungimento degli obiettivi nei due esercizi successivi.

Tenuto conto dell'entità dell'importo dei bonus corrisposti e delle dimensioni del Gruppo bancario, anche in coerenza con la lettera e con lo spirito dell'art. 9.2 dello Statuto non viene reputato idoneo emettere titoli di capitale ad hoc che porterebbero solo ad un maggior costo accessorio, senza ottenere specifici benefici con riflessi insignificanti sulla qualità dei risultati.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo (eccetto il pensionamento) gli interessati perderanno ogni diritto al pagamento dei bonus differiti maturati.

Per il Direttore Generale, Condirettore (se nominato) e Vice Direttori Generali non è prevista la corresponsione del Premio Aziendale VAP definito negli accordi vigenti.

La componente variabile è parametrata a indicatori pluriennali di misurazione della *performance* che riflettono la profittabilità nel tempo della Banca e possono essere opportunamente corretti dal Consiglio di Amministrazione per tenere conto di tutti i rischi attuali del costo di capitale, della liquidità necessaria a fronteggiare le attività intraprese.

Per l'Alta Direzione i parametri per il calcolo della componente variabile sono:

- OBIETTIVI QUANTITATIVI di performance/redditività legati ai risultati di bilancio individuale
 - o Risultato netto che tenga conto dell'utile al netto dei costi dei rischi;
 - o RARORAC;
 - o EVA;

- OBIETTIVI QUALITATIVI di performance:
 - o conformità alla normativa interna /esterna.

b.2 Personale più rilevante

(Esclusi gli Amministratori per i quali valgono esclusivamente le disposizioni di cui al punto 4.1)

La remunerazione si compone di una retribuzione fissa (RAL), del Vap (se dovuto) e di una retribuzione variabile discrezionale, la cui corresponsione si verifica solo al superamento della soglia minima di accesso legata ai Ratio (Barriere) sopra descritti ed in percentuale massima fino al 40% (incluso il Vap, se dovuto) della retribuzione lorda, sulla base del raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi assegnati.

L'importo del Bonus verrà erogato con modalità differite per la quota in eccedenza rispetto a quanto espresso nel paragrafo 5.2, con pagamento del 10% nell'anno di competenza, per il restante 30% per ciascuno dei tre esercizi successivi, con predisposizione di un libretto nominativo vincolato alla scadenza senza interessi, subordinato al raggiungimento degli obiettivi nei due esercizi successivi.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo (eccetto il pensionamento) gli interessati perderanno ogni diritto al pagamento dei bonus differiti maturati.

I parametri per la valutazione ai fini della determinazione della componente variabile, e che vengono adeguatamente composti e ponderati in funzione del singolo ruolo professionale ricoperto, sono scelti dal Consiglio di Amministrazione indicativamente tra i seguenti:

- OBIETTIVI QUANTITATIVI di performance/redditività legati ai risultati di bilancio individuali.
 - o Risultato netto che tenga conto dell'utile al netto del costo dei rischi;
 - o RARORAC;
 - o EVA;
 - o Raccolta Diretta;
 - o MOL (Margine Operativo Lordo);
 - o Costi di è responsabile sulla base del budget aziendale;
 - o Ratio Rischiosità (Impieghi/Sofferenze);

- OBIETTIVI QUALITATIVI di performance/redditività:
 - o progetti attribuiti a ogni area di business o a ogni funzione legati a obiettivi di raccolta/ricavo o di costo;
 - o qualità del servizio prestato in relazione alla soddisfazione del cliente esterno e del cliente interno;
 - o conformità alla normativa interna/esterna.

b.3 Responsabili delle Funzioni di Controllo

Responsabile Revisione Interna, Responsabile Gestione Rischi di Gruppo, Responsabile Compliance di Gruppo, Responsabile del Personale e Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sono esclusi dal sopra esposto meccanismo di incentivazione basato su fattori abilitanti di

natura economico finanziaria e quindi non percepiscono oltre al Vap, se dovuto, Bonus legati a risultati economici delle società e del Gruppo.

Per il personale delle funzioni di Controllo la remunerazione deve essere quasi esclusivamente determinata dalla componente fissa che deve essere di livello adeguato alle significative responsabilità e l'eventuale componente variabile deve essere legata a obiettivi che non siano fonte di possibile conflitto di interesse. L'eventuale importo del Bonus verrà erogato in percentuale massima fino al 40% (incluso il Vap, se dovuto) con modalità differite per la quota in eccedenza rispetto a quanto espresso nel paragrafo 5.2, con pagamento del 10% nell'anno di competenza, per il restante 30% per ciascuno dei tre esercizi successivi, con predisposizione di un libretto di risparmio nominativo vincolato alla scadenza senza interessi, subordinato al raggiungimento degli obiettivi nei due esercizi successivi.

- OBIETTIVI QUALITATIVI di performance:
 - o adeguamento alla normativa (Responsabile Compliance; Responsabile Gestione Rischi; Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari);
 - o verifiche del corretto adeguamento dei processi e delle attività alla normativa interna ed esterna(Responsabile Revisione Interna; Responsabile Compliance);
 - o corretto monitoraggio dei rischi (Responsabile Revisione interna; Responsabile Gestione Rischi; Responsabile Compliance);
 - o efficace gestione delle risorse (Responsabile del Personale; Responsabile Compliance; Responsabile Gestione Rischi; Responsabile Revisione Interna ;Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari);
 - o progetti specifici attribuiti ad ogni funzione (Responsabile del Personale; Responsabile Compliance; Responsabile Gestione Rischi; Responsabile Revisione Interna; Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo (eccetto il pensionamento) gli interessati perderanno ogni diritto al pagamento dei bonus differiti maturati.

b.4 Altro personale

Per quanto riguarda la retribuzione variabile di tutto l'altro personale (escluso gli Amministratori) il sistema della retribuzione variabile, che avviene con cadenza annuale, è collegato al processo di valutazione delle prestazioni, e deciso su base totalmente discrezionale dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale secondo quanto espresso nel punto 5.2, oltre al VAP vigente se contrattualmente dovuto in via generale o al singolo dipendente.

Annualmente il Consiglio di Amministrazione con apposita delibera provvede preventivamente a definire gli obiettivi qualitativi e /o quantitativi per le varie figure professionali e ne determina i relativi pesi. Se la somma degli indicatori degli obiettivi quantitativi e qualitativi è positiva, il Consiglio di Amministrazione definirà l'ammontare dell'eventuale "Bonus" tenendo conto dell'entità degli obiettivi

raggiunti. Il dato di riferimento del raggiungimento di ogni obiettivo , salvo ovviamente quello relativo all'alta direzione , verrà misurato dalla Direzione Generale.

6. POLITICHE DI REMUNERAZIONE RELATIVE AI COLLABORATORI NON LEGATI ALLE SOCIETA' O AL GRUPPO DA RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

6.1 Promotori finanziari

I Promotori finanziari, attualmente presenti nel Gruppo in numero esiguo, sono legati da un contratto di agenzia sulla base del quale sono incaricati stabilmente (senza rappresentanza) di svolgere su indicazione del Gruppo, anche nell'interesse di società terze mandanti, attività di promozione e collocamento in Italia dei prodotti e servizi finanziari/bancari e di assistere il cliente acquisito.

La loro remunerazione è costituita da provvigioni che variano a seconda dell'attività svolta dei prodotti collocati, degli accordi di distribuzione. La modalità di remunerazione unisce la necessità di riconoscere ai Promotori una remunerazione proporzionata ai ricavi con l'esigenza di evitare situazioni di conflitto di interesse reale o potenziale.

La remunerazione dei Promotori Finanziari variabile è costituita da provvigioni di vendita, di gestione e ricorrenti riferite a quota parte delle commissioni pagate dal cliente alla società prodotto .

6.2 Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi

Gli Agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi presenti nel Gruppo attualmente esclusivamente nella Società Italcredi, sono legati, nel rispetto delle normative, da un contratto di agenzia sulla base del quale sono incaricati stabilmente (senza rappresentanza e senza esclusiva) di svolgere su indicazione di Italcredi, anche nell'interesse di società terze mandanti, attività di promozione e collocamento in Italia dei prodotti e servizi finanziari/bancari e di assistere il cliente acquisito.

La loro remunerazione è costituita da provvigioni che variano a seconda dell'attività svolta dei prodotti collocati, degli accordi di distribuzione. Le remunerazioni sono in linea con quanto indicato dalle disposizioni di Legge e dalle Authority del mercato.

6.3 Collaboratori esterni

La retribuzione, preventivamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione/Comitato Esecutivo, dei collaboratori esterni non legati alla Banca da rapporti di lavoro subordinato, avviene sulla base delle tariffe professionali relative alle attività svolte ed eventuali compensi fissi sono proporzionali al tempo assicurato ed al costo professionale, o al costo di analogo dipendente aziendale con professionalità simile. L'eventuale sottoscrizione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto viene effettuata esclusivamente per un tempo determinato ed il compenso è proporzionato alla quantità e qualità del lavoro e tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo. Potrà inoltre essere pattuita un'esclusione o una riduzione del compenso qualora il risultato non sia raggiunto.

7. MODELLO ORGANIZZATIVO E CONTROLLI

7.1 Definizione del Regolamento delle Politiche di remunerazione e incentivazione

In base ai Provvedimenti emessi da Banca d'Italia ed in applicazione dell'art.9.2 dello Statuto, l'Assemblea degli azionisti definisce le politiche di remunerazione e incentivazione contenute nel presente Regolamento.

Il modello di retribuzione ed incentivazione elaborato dalla Cassa affonda le proprie radici logiche e strategiche nei documenti fondamentali di strategia aziendale: il Piano strategico quadriennale ed il Modello per il governo del processo ICAAP di Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione definisce gli indirizzi generali di gestione delle politiche di sviluppo della Cassa, che vengono declinate nei documenti strategici citati, redatti dalla Direzione Generale con la collaborazione delle competenti funzioni aziendali, e approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Coerentemente con gli obiettivi aziendali ed i profili di rischio definiti, la Direzione Generale, con il supporto delle funzioni: Amministrazione e Gestione del Personale della Capogruppo, Compliance di Gruppo, Revisione Interna della Capogruppo, Gestione Rischi/Studi Pianificazione e Controllo di Gestione di Gruppo, predispone il Regolamento delle Politiche di Remunerazione ed Incentivazione.

Il documento così definito viene poi sottoposto al Consiglio di Amministrazione, che, una volta valutato e approvato, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti, coerentemente con le indicazioni di Banca d'Italia.

Annualmente la funzione di Compliance di Gruppo effettua la revisione del Regolamento delle Politiche di remunerazione ed incentivazione al fine di verificarne la conformità con la normativa vigente, redigendo una relazione che ne rappresenti eventuali evidenze o anomalie riscontrate, nel qual caso provvede a segnalarle alla Direzione Generale e ad attivare le funzioni competenti per l'adozione delle misure correttive. La relazione viene sempre portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti e determinazioni di Sua competenza ivi inclusa l'informativa alla Vigilanza.

In occasione di mutamenti dello scenario normativo la funzione di Compliance di Gruppo segnala tempestivamente alla Direzione Generale e alle funzioni interessate i necessari adeguamenti al fine di mantenere la coerenza con le disposizioni vigenti.

Gli analoghi adempimenti informativi per le Banche controllate vengono predisposti dalla Compliance di Gruppo per il tramite dei rispettivi Referenti Responsabili.

La funzione Gestione Rischi verifica periodicamente che il sistema di remunerazione e incentivazione mantenga la propria rispondenza alle strategie di sviluppo commerciale e di business e alle politiche di gestione del rischio tempo per tempo definite dal Consiglio di Amministrazione, segnalando tempestivamente alla Direzione Generale eventuali elementi di scostamento rilevati.

La Revisione Interna verifica con cadenza annuale le modalità attraverso le quali viene assicurata la conformità delle prassi di remunerazione al contesto normativo, segnalando le evidenze e le

eventuali anomalie agli Organi Aziendali per l'adozione delle misure correttive ritenute necessarie. Gli esiti delle verifiche condotte sono portate ogni anno all'attenzione dell'Assemblea.

7.2 Applicazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo definisce annualmente i valori minimi di accesso (Barriera) al sistema incentivante ed i suoi obiettivi/indicatori.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, vigila sulla coerente applicazione delle politiche di retribuzione ed incentivazione definite nel presente Regolamento, approvando annualmente i piani attuativi elaborati dalle competenti funzioni sulla base degli indicatori definiti.

Le società e banche del Gruppo tenute all'applicazione del presente regolamento provvederanno a recepirlo.

4) Determinazione del compenso degli Amministratori

Per quanto riguarda i compensi degli Amministratori, lo Statuto prevede all'art. 9:

“9.1. Agli Amministratori spetta un compenso stabilito annualmente dall'Assemblea, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, anche in forma forfettaria.

L'Assemblea determina il compenso spettante agli Amministratori componenti di eventuali commissioni istituite ai sensi dell'art. 8.2 del presente Statuto.

9.2 L'Assemblea approva inoltre le politiche di remunerazione degli Amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla banca da rapporti di lavoro subordinato; non sono previsti remunerazioni e/o premi basati su strumenti finanziari.

All'assemblea viene assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

9.3 Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvede a' sensi dell'art. 2389 terzo comma del codice civile.”

Agli amministratori non vengono corrisposte ulteriori indennità di ogni altro genere e qualsiasi tipo di premi, bonus, stock option, strumenti finanziari, liquidazioni ed indennità di fine mandato.

Fermo restando quanto disposto dallo Statuto per i rimborsi delle eventuali spese sostenute in ragione del loro ufficio e fermo restando quanto disposto dall'art. 2389 terzo comma del codice civile, l'Assemblea deve determinare i compensi degli Amministratori.